



**COBAS - Comitati di Base della Scuola**  
viale Manzoni, 55 - 00185 Roma – 06 70452452 - [www.cobas-scuola.it](http://www.cobas-scuola.it)

**SEDE PROVINCIALE DI PALERMO**  
piazza Unità d'Italia 11 – 90144 Palermo - tel. 091 349192 - tel/fax 091 6258783  
<http://cobasscuolapalermo.com> – [cobasscuolapalermo@gmail.com](mailto:cobasscuolapalermo@gmail.com)

In questa fase in cui la Scuola è oggetto di profonde trasformazioni (un ulteriore spinta gerarchizzante con la nascita di docenti "tutor", "esperti" e "super-experti" introdotti attraverso il ricatto dei fondi del PNRR, un rinnovo contrattuale legato a queste logiche, un "dimensionamento" che rischia di cancellare numerose istituzioni scolastiche, ecc.) potrebbe sembrare fuori luogo affrontare un problema "interno" come il Regolamento.

Come Esecutivo provinciale di Palermo riteniamo invece che la discussione sul Regolamento rivesta in questo particolare momento della vita della nostra Organizzazione un passo indispensabile per ritrovare quel terreno comune di funzionamento e di capacità di intervento che è necessario per affrontare nel miglior modo possibile le battaglie che ci attendono.

\* \* \*

La bozza di regolamento che segue si basa su quanto elaborato mesi fa da un gruppo di lavoro costituito dall'EN COBAS Scuola, ma poi non portato alla discussione dell'Assemblea Nazionale di Firenze di fine ottobre 2022.

Il testo è stato approvato all'unanimità dei voti espressi (2 astenuti) dall'Assemblea provinciale COBAS Scuola di Palermo mercoledì 18.1.2023.

\* \* \*

# **COBAS**

## **Comitati di Base della Scuola**

Sede Nazionale: Viale Manzoni, 55 - 00185 - Roma tel. 0670452452 - tel/fax 0677206060  
internet: [www.cobas-scuola.it](http://www.cobas-scuola.it) - e-mail: [mail@cobas-scuola.eu](mailto:mail@cobas-scuola.eu)

### **Regolamento COBAS Scuola**

(approvato dall'Assemblea Nazionale del .....

#### **Art. 1 - ISCRIZIONI E QUOTE ASSOCIATIVE**

1. L'iscrizione ai Cobas avviene mediante trattenuta in busta-paga (0,5%) o iscrizione diretta documentabile per una quota annuale di non meno di 100 euro, valido anche per i pensionati. Per i precari temporanei (non annuali) la quota è di 30 euro, divisibile in due quote semestrali. Le quote delle iscrizioni ritornano alle sedi provinciali per l'80%; il 15% rimane alla cassa

nazionale; il 5% va alla cassa della Confederazione Cobas. L'iscrizione ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata, salvo revoca.

## **Art. 2 - ASSEMBLEA PROVINCIALE**

1. La sede primaria di decisioni, a livello locale, è l'Assemblea provinciale (da qui in poi, citata come AP) degli/delle iscritti/e. L'Assemblea provinciale si tiene prima delle Assemblee nazionali (salvo i casi d'urgenza previsti dall'art. 5) alle quali partecipano delegati eletti dalla stessa AP. L'AP che elegge l'Esecutivo provinciale si tiene obbligatoriamente una volta l'anno, con convocazione scritta. Alle AP viene consentita, previo consenso della maggioranza dell'Assemblea, la partecipazione anche a non iscritti con diritto di parola, ma senza diritto di voto. L'Assemblea decide a maggioranza semplice, tranne che per motivi statutari. Eventuali AP straordinarie per revocare l'Esecutivo vanno convocate, con preavviso di almeno un mese indirizzato a tutti gli iscritti, dai 2/3 dell'Esecutivo stesso, dalla maggioranza dell'AP precedente o dal 33% degli iscritti.

## **Art. 3 - ESECUTIVO PROVINCIALE**

1. L'AP elegge, nell'apposita seduta annuale, un Esecutivo provinciale (d'ora in poi citato come EP), a cui è affidata la gestione e l'esecuzione delle linee politico-sindacali tracciate dall'AP, nonché ogni decisione operativa tra una AP e la successiva. Nel caso di elezioni su mozioni programmatiche generali contrapposte, l'EP deve rispettare le proporzioni raggiunte dalle mozioni stesse. Il numero dei membri dell'EP è dispari e non supera di norma le 15 unità. L'EP si riunisce di norma settimanalmente, e comunque non meno di una volta al mese. L'EP si rinnova con periodicità annuale. L'EP può nominare un portavoce provinciale per i rapporti con i mezzi di informazione e per le funzioni di "rappresentanza" esterna. Alle riunioni possono assistere tutti/e gli/le iscritti/e.

## **Art. 4 - COORDINAMENTI REGIONALI**

1. A livello regionale si può costituire un Coordinamento tra tutte le province ove esiste la struttura Cobas. Il Coordinamento decide all'unanimità per tutto ciò che riguarda l'attività regionale e sull'uso della sigla regionale. In caso di iniziative su cui vi è il consenso solo di alcune sedi provinciali esse vengono firmate solo dalle sedi consenzienti. Si possono svolgere periodicamente Assemblee regionali di coordinamento, senza potere deliberante e senza particolari formalità di partecipazione.

## **Art. 5 - ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. L'Assemblea Nazionale (d'ora in poi citata come AN), che è il massimo organo deliberante dei Cobas, si costituisce con i delegati delle singole province in proporzione di un delegato ogni 50 iscritti o frazione di 50 sino a 300 iscritti; oltre i 300 iscritti l'AP designerà un delegato ogni 100 iscritti. Ogni provincia, ove vi siano almeno 10 iscritti, ha comunque diritto ad un delegato. All'AN può assistere ogni iscritto/a - anche da remoto con collegamento dalle sedi - ma il diritto di voto e di parola è riservato ai delegati. L'AN può dare la parola anche ai non delegati e, in casi particolari, anche a non iscritti. In caso di posizioni divergenti a livello provinciale, i delegati sono nominati rispettando le percentuali raggiunte dalle diverse posizioni nell'AP. La riunione dell'AN è valida se sono presenti delegati di province che, assommate,

abbiano una quantità di iscritti pari al 50% + 1 del totale degli iscritti/e nazionali; e se, contemporaneamente, sono anche presenti delegati di almeno il 20% delle province costituite.

2. Come previsto dallo Statuto, l'AN decide – auspicando il più largo consenso - a maggioranza semplice dei delegati presenti, salvo che non si tratti di modifiche statutarie o del presente regolamento per le quali è prevista una maggioranza qualificata.

3. L'AN si riunisce almeno tre volte in ogni anno scolastico, tendenzialmente nel periodo autunnale, a febbraio-aprile e a luglio in occasione del seminario nazionale estivo. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'AN è convocata annualmente dall'Esecutivo Nazionale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Gli esercizi sociali termineranno il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del rendiconto avviene a maggioranza semplice entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una volta approvato il rendiconto, esso sarà depositato presso la sede nazionale dell'Associazione e messo a disposizione di tutti gli associati che ne faranno richiesta. L'AN è convocata o dalla precedente AN o dall'Esecutivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle strutture provinciali, con almeno 30 giorni di anticipo, salvo casi straordinari (e comunque, non meno di 10 giorni prima). In casi straordinari, ove non fosse possibile convocare le AP, i delegati dell'AN della provincia saranno designati dall'EP.

## **Art. 6 - ESECUTIVO NAZIONALE**

1. L'AN nomina annualmente, nella apposita seduta, un Esecutivo nazionale (d'ora in poi citato come EN) sulla base di criteri politico-sindacali generali, su indicazione delle AP e degli EP, tenendo conto anche della relativa "copertura" del territorio e della consistenza organizzata delle singole province. Nel caso di elezioni su mozioni programmatiche generali contrapposte, l'EN deve rispettare le proporzioni raggiunte dalle mozioni stesse. L'AN designa annualmente, nell'ambito dei componenti dell'EN, un rappresentante legale ed un sostituto, e due tesorieri ed un sostituto. Le cariche di tesoriere, rappresentante legale, eventuale/i portavoce/i e coordinatori non sono cumulabili.

2. Come previsto dall'art. 9 dello Statuto, il numero massimo di membri dell'EN è di 21 elementi, tale numero può essere modificato dall'AN a maggioranza qualificata. In ogni caso, non possono avere più di un/una eletto/a nell'EN le sedi che non superano i 300 iscritti/e; non più di 2 le sedi con un numero di iscritti tra 301 e 500; non più di 3 le sedi con un numero di iscritti superiore a 500.

Il numero dei pensionati membri dell'EN non può superare il 30% dei componenti. Tale numero deve ulteriormente ridursi per permettere la necessaria rotazione degli incarichi che favorisca l'inserimento di lavoratori/rici in servizio.

3. L'EN svolge compiti di indirizzo politico-sindacale-culturale generale ed è vincolato dalle decisioni dell'AN. Può essere revocato prima della scadenza annuale da parte di un AN straordinaria convocata con un mese di preavviso su richiesta delle AP che rappresentano almeno il 50%+1 delle/gli iscritte/i. L'EN si riunisce di norma una volta al mese in presenza o, in casi eccezionali, on line per tutte/i. Le riunioni dell'EN possono essere seguite in streaming dagli EP riuniti nelle sedi. Le riunioni dell'EN sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti. Delle riunioni dell'EN è redatto un verbale che riporta le decisioni prese da inviare a tutti i membri dell'EN.

4. L'EN si struttura in gruppi di lavoro che si occupano di elaborare proposte per le varie materie (a titolo esemplificativo: politica scolastica, consulenza e ricorsi, attività del Cesp, precariato, personale ATA); il potere deliberante è in ogni caso di competenza dell'EN.

5. Allo scopo di favorire la turnazione dei membri dell'EN e, al tempo stesso, non disperdere le esperienze acquisite, l'EN può deliberare che i membri "uscenti" dell'EN, disponibili in tal senso, possano continuare a farne parte in modo strutturale con diritto di presentare proposte e pareri e, in generale, di partecipare alla discussione, ma senza diritto di voto.

6. I membri dell'EN che si assentano alle riunioni dell'EN e dell'AN nel corso di un anno per quattro volte, anche non consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nell'anno seguente.

7. I membri dell'EN devono tenere i contatti e riportare le decisioni nazionali presso tutte le strutture locali Cobas che non abbiano membri all'interno dell'EN stesso e siano situate in territori limitrofi a quelli dei membri stessi.

8. L'EN delibera a maggioranza semplice dei membri presenti e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti esclusivamente per le decisioni riguardanti la nomina delle cariche, la proclamazione degli scioperi e i rapporti con le altre Organizzazioni.

9. Per le decisioni che vengono prese sulla mailing list dell'EN scatta il meccanismo del silenzio assenso una volta trascorse 36 ore, interventi che modifichino il contenuto, su cui ci si deve esprimere, devono essere proposti entro le prime 24 ore, salvo che l'EN stesso delibera un lasso temporale diverso.

## **Art. 7 - PORTAVOCE NAZIONALE E COORDINATORI DI GRUPPO DELL'EN**

1. L'EN elegge annualmente tra i suoi membri un/a o due Portavoce. L'EN delibera altresì se eleggere i Coordinatori dei diversi gruppi di lavoro.

2. L'EN, con delibera dei due terzi dei componenti, può "sfiduciare" per validi e circostanziati motivi il portavoce e/o i Coordinatori/trici e procedere a nuove nomine anche prima della scadenza annuale. Per favorire la rotazione, le cariche devono essere elette annualmente sulla base di una rosa di candidati, se disponibili. Per favorire la rotazione il mandato può essere rinnovato solo in assenza di altri/e candidati/e per non più di due volte.

## **Art. 8 - AUTORGANIZZAZIONE – ASPETTATIVE – PART TIME – INDENNITÀ**

1. Il principio base dei Cobas è l'autorganizzazione dei lavoratori della scuola. Per particolari esigenze organizzative sono, comunque, ammessi: aspettative retribuite dall'organizzazione per particolari mandati; part time retribuiti dall'organizzazione per particolari mandati; indennità decise dagli EP e dalle AP.

2. Sulla base delle decisioni dell'AN e/o dell'EN o dell'AP per i pensionati che hanno svolto attività per l'organizzazione, fruendo di aspettative o part time che incidono sull'importo della pensione, sono previste forme di integrazione a carico della cassa nazionale (se la decisione è stata presa da AN e/o EN) o della cassa provinciale (se la decisione è stata presa dall'AP) che saranno deliberate dall'EN (o dall'EP) sulla base dei conteggi individuali (anche di tipo orientativo) elaborati dai patronati.

3. Le spese di vitto, alloggio per i delegati dell'AN e per i membri dell'EN, in occasione delle rispettive riunioni e per spostamenti dovuti a iniziative di carattere nazionali sono a carico della cassa nazionale di 30€ a pasto e 120 € per pernottamento; tali importi possono essere rivisti dall'EN.

4. La sede legale nazionale è a Roma in Viale Manzoni, 55.

## **Art. 9 - SOSTEGNO ALLE STRUTTURE LOCALI**

1. L'EN può valutare l'opportunità di sostenere con fondi della cassa nazionale, le attività delle strutture locali; in linea generale tale supporto viene garantito con l'obiettivo di far decollare l'attività della struttura locale nelle fasi iniziali, successive alla costituzione. La struttura locale si impegna ad una puntuale rendicontazione degli sviluppi e del procedere dell'attività. Di norma il sostegno viene garantito per un anno; eventuali proroghe del sostegno stesso devono essere formalmente deliberate dall'EN stesso, in seguito ad un confronto con la sede locale.

## **Art. 10 - SEDI INFRA PROVINCIALI**

1. In casi eccezionali e con delibere adeguatamente motivate del 75% dei componenti dell'EN, dell'EP e dell'AP interessati si possono costituire sedi autonome il cui territorio copre solo una parte della Provincia. Tali sedi hanno la stessa organizzazione e gli stessi diritti delle sedi provinciali.

## **Art. 11 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO – RAPPORTE CON LO STATUTO**

1. Le norme del presente Regolamento riguardanti la sede legale, il rinnovo tacito dell'adesione all'associazione, la designazione dei delegati all'AN, i quorum costitutivi e deliberativi dell'AN prevalgono su norme statutarie precedenti contrastanti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato da un'AN che preveda all'odg la modifica del Regolamento, a cui partecipino delegati di più del 50% delle province, in rappresentanza dei due terzi degli iscritti. Il quorum deliberativo è dei due terzi dei delegati presenti.
3. Il presente regolamento è approvato con le stesse modalità previste per le modifiche e sostituisce integralmente il regolamento precedente.